

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XVIII  
n. 22

## **RISOLUZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

*(Relatrice MATRISCIANO)*

*approvata nella seduta del 16 marzo 2021*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
RELATIVA A SALARI MINIMI ADEGUATI NELL'UNIONE EUROPEA (COM(2020)  
682 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 2021**

---

La Commissione,  
esaminato il provvedimento,  
considerato che:

appare di primaria importanza, in particolar modo nel momento attuale, in cui la pandemia causata da SARS-CoV-2 ha duramente colpito l'economia europea, che negli Stati membri dell'Unione europea siano assicurati salari minimi adeguati, sufficienti ad assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza libera e dignitosa (articolo 36 della Costituzione), in coerenza con il punto n. 6 della raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione, del 26 aprile 2017, sul pilastro europeo dei diritti sociali;

salari minimi legali sono stabiliti in ventuno Stati membri dell'Unione europea, mentre in sei Stati membri, tra cui l'Italia, la determinazione dei salari è affidata alla contrattazione collettiva;

la proposta di direttiva contiene regole volte a rendere più efficaci i sistemi adottati dai Paesi dell'Unione europea, perseguendo l'obiettivo comune di migliorare l'adeguatezza dei salari e rendere accessibile a tutti i lavoratori la tutela di un trattamento salariale minimo, rafforzando ed estendendo la copertura della contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

la fissazione di salari minimi adeguati deve essere garantita da decisioni assunte a livello degli Stati membri e dall'azione delle parti sociali nella definizione degli elementi essenziali del contratto di lavoro. Al riguardo, la proposta non interferisce con la tradizione e le specificità di ciascun Paese, lasciando intatta la potestà del legislatore nazionale di scegliere se demandare la determinazione del salario minimo a norme di legge o alla contrattazione collettiva, pur nel rispetto dell'obiettivo comune di garantire un livello del salario minimo non inferiore ad indicatori adottati a livello internazionale, quali il 60 per cento del salario lordo mediano o il 50 per cento del salario lordo medio;

per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento giuridico della direttiva, lo stesso vale a conferire copertura e legittimazione « europea » alla normativa degli Stati membri in materia, attraverso una prima armonizzazione, seppur minima;

al contrario, l'adozione di una raccomandazione europea, nella prospettiva di salvaguardare la specificità di ogni singolo Stato membro, nonché il ruolo e l'autonomia delle parti sociali, finirebbe per privare il lavoratore degli strumenti di tutela apprestati anche dall'ordinamento europeo nel caso di violazione dei suoi atti normativi;

la proposta non prende posizione sulla scelta nazionale di garantire l'adeguatezza dei salari mediante l'introduzione di un salario minimo legale ovvero mediante un rafforzamento della contrattazione collettiva e dunque

la scelta di un salario minimo legale, in aggiunta al sistema della contrattazione collettiva, rimane nell'ambito delle competenze degli Stati membri,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in primo luogo la Commissione ritiene che la proposta andrebbe meglio calibrata, precisando che la contrattazione collettiva cui si fa riferimento nel testo debba essere quella determinata dalla partecipazione delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, attraverso un'apposita normativa per la misurazione della rappresentanza datoriale e sindacale, al fine di contrastare il cosiddetto fenomeno dei « contratti pirata », che rischia di compromettere l'effettività della fissazione di un salario minimo. Il legislatore europeo dovrebbe quindi chiarire tale aspetto, per non determinare una lacuna normativa che finirebbe per non distinguere tra la contrattazione collettiva fatta dalle organizzazioni qualificate da una rappresentatività comparativamente maggioritaria, che è l'unica in grado di inverare il principio di adeguatezza che la direttiva promuove, e quella effettuata da organizzazioni scarsamente rappresentative; ciò anche al fine di contrastare fenomeni di *dumping* contrattuale, a danno della tutela dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese;

proprio al fine di consentire l'affermazione del principio dell'adeguatezza di un salario minimo, andrebbe inoltre inserito il principio per cui, negli Stati in cui vige la determinazione dei salari per il tramite della contrattazione collettiva, deve essere assicurata comunque a tutti i lavoratori l'applicazione di un contratto collettivo di settore idoneo a garantire una retribuzione dignitosa, lasciando agli Stati membri la discrezionalità nella fissazione dei parametri di adeguatezza a cui la contrattazione dovrà conformarsi. Introducendo un principio siffatto in una direttiva europea si raggiungerebbe lo stesso effetto che oggi, nell'ordinamento interno, viene realizzato solo attraverso le decisioni degli organi giurisdizionali, chiamati a dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione, e si raggiungerebbe una quota quanto più vicina al 100 per cento di lavoratori a cui viene garantito un salario minimo. Peraltro, occorre evidenziare che la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, più equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere;

alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'implementazione a livello nazionale della disciplina relativa al salario minimo, appare auspicabile:

a) garantire l'effettiva applicazione della disciplina attraverso il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni sul campo effettuate dai soggetti istituzionali deputati ai compiti di vigilanza circa l'applicazione dei salari minimi legali;

b) al fine di sostenere gli aumenti del costo del lavoro, considerata l'emergenza generata dalla pandemia che ha colpito il nostro Paese, introdurre nei programmi europei l'adozione di strumenti di sostegno per le imprese. Tale aspetto è auspicabile anche per agevolare gli Stati membri nel recepimento delle prescrizioni contenute nella proposta di direttiva;

c) al fine di dare attuazione al principio di adeguatezza – come peraltro indicato nel considerando 21 della proposta di direttiva e come specificato dall'articolo 36 della Costituzione italiana – favorire l'introduzione di una soglia minima inderogabile. Da ciò deriverebbe peraltro un rafforzamento dei contratti collettivi, in quanto la soglia opererebbe solo sulle clausole relative ai salari « minimi » – ove inferiori alla soglia individuata – lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive. L'introduzione di una « soglia-test » di dignità e adeguatezza rappresenterebbe dunque una vera e propria spinta verso l'alto del minimo salariale.